

**DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2024**  
**440/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL**  
**CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE**  
**ESSENZIALE BRINDISI SUD, PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1314<sup>a</sup> riunione del 29 ottobre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 477/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 703/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 506/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 506/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2021, 43/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 43/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 67/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2021, 476/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 476/2021/R/eel);
- il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: AGCM) 29 settembre 2016, 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento 26176);
- la lettera dell’AGCM, del 4 maggio 2017, prot. Autorità 16344, del 5 maggio 2017 (di seguito: lettera AGCM);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 agosto 2021, prot. Autorità 30502, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna, del 7 novembre 2023, prot. Autorità 69282, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell’Autorità, del 28 febbraio 2024, prot. Autorità 15498, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 22 marzo 2024, prot. Autorità 21657, di pari data (di seguito: terza comunicazione Enel).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell’articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l’Autorità ha segnalato, all’AGCM, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, avuto ad oggetto l’impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE;

- a seguito della segnalazione dell’Autorità, l’AGCM, con il provvedimento 26176, ha disposto l’avvio di istruttoria, nei confronti, tra l’altro, della società ENEL PRODUZIONE, per accertare l’esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell’impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la lettera AGCM, l’omonima Autorità ha comunicato il provvedimento con il quale si sono resi obbligatori gli impegni che ENEL PRODUZIONE ha da ultimo presentato alla stessa AGCM in data 19 aprile 2017 (di seguito: impegni definitivi);
- gli impegni definitivi prevedono, tra l’altro, che, in caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell’impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE limiti volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quanto indicato nel testo degli impegni (di seguito: impegno 3);
- con la prima comunicazione Enel, l’utente interessato si è impegnato a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l’anno 2020 a un importo annuale massimo inferiore rispetto a quanto indicato nell’impegno 3 assunto nei confronti dell’AGCM;
- con la deliberazione 703/2018/R/eel, l’Autorità ha accolto, con riferimento all’impianto Brindisi Sud, l’istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE, con la prima comunicazione Enel, per un periodo pluriennale che include l’anno 2020.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo (di seguito: Corrispettivo) è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell’anno considerato;
- con le deliberazioni 506/2020/R/eel e 67/2021/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate da ENEL PRODUZIONE, l’Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo, ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06), attinenti al periodo compreso tra i mesi di gennaio e agosto 2020, per l’impianto Brindisi Sud;

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la deliberazione 43/2021/R/eel, l'Autorità ha rigettato la richiesta di ENEL PRODUZIONE di modifica della metodologia di calcolo del ricavo figurativo relativo all'*Emissions Trading System* (di seguito: *ETS*) ex commi 65.5 e 65.6 (di seguito: ricavo figurativo *ETS*), ai fini della determinazione del Corrispettivo dell'impianto Brindisi Sud per un periodo pluriennale che include l'anno 2020;
- con la seconda comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2020, relativo all'impianto Brindisi Sud; con la terza comunicazione Enel, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DIME;
- nell'istanza di reintegrazione, ENEL PRODUZIONE ha indicato sia il valore del ricavo figurativo *ETS* calcolato secondo i criteri previsti dalla deliberazione 111/06, sia quello determinato secondo la propria proposta metodologica;
- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 476/2021/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo a ENEL PRODUZIONE, per l'anno 2020, in relazione all'impianto Brindisi Sud;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione omonima, Terna ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che, per l'anno 2020, i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il

tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;

- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2020.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE in relazione all'impianto Brindisi Sud per l'anno 2020, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Brindisi Sud, per l'anno 2020, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
  - i ricavi di cui al comma 65.3.1;
  - i ricavi di cui al comma 65.3.3;
  - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 476/2021/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
  - il ricavo figurativo *ETS* coerente con il combinato disposto delle deliberazioni 111/06 e 43/2021/R/eel;
  - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- applicare, come importo rilevante ai fini della determinazione del Corrispettivo, il limite superiore ai costi fissi oggetto dell'impegno di cui alla prima comunicazione Enel, essendo inferiore ai costi fissi *ex* deliberazione 111/06;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto Brindisi Sud, per l'esercizio 2020, come comunicato da Terna con la prima comunicazione omonima, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

**DELIBERA**

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Brindisi Sud, il Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 novembre 2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*